

Roma, 20 Ottobre 2011

**CIRCOLARE N. 08/2011**

Prot. 155/2011

Sez. II/1

**A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI  
LORO SEDI**

**Oggetto: CASELLA POSTALE ELETTRONICA CERTIFICATA - P.E.C.**

**(Art. 16, commi da 6 a 10, DL n. 185/2008)**

IN SINTESI

**Entro il 29.11.2011** le imprese costituite in forma societaria sono obbligate a **dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.)** che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione, nonché l'integrità di quanto inviato e a darne comunicazione, entro la predetta data, al Registro delle Imprese.

Tale adempimento, interessa esclusivamente le imprese già costituite al 29.11.2008; infatti, per le imprese costituite successivamente l'indirizzo P.E.C. viene indicato nella domanda di iscrizione alla C.C.I.A.A.

L'indirizzo P.E.C. va comunicato al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente.

**SOGGETTI OBBLIGATI**

Come accennato, il citato art. 16 impone la PEC per:

- ⇒ le **imprese costituite in forma societaria**;
- ⇒ i **professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato** (es. avvocati, ingegneri, architetti, geometri, medici, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.).



## LA PEC PER LE SOCIETA'

**L'obbligo in esame riguarda tutti i soggetti costituiti in forma societaria iscritti alla C.C.I.A.A.**, ossia:

- Società di persone (sas, snc);
- Società di capitali (spa, sapa, srl);
- Società semplici;
- Società cooperative e mutue assicuratrici;
- Associazioni.

Qualora la società disponga di una casella PEC già comunicata al Registro delle Imprese ma prossima alla scadenza ovvero "scaduta", dovrà attivarsi presso il gestore del servizio per il **rinnovo del certificato**. In tal caso non è richiesta alcuna comunicazione aggiuntiva alla CCIAA.

### **Modalità di comunicazione**

La **comunicazione della PEC** entro il prossimo 29.11 va effettuata esclusivamente con modalità telematica **utilizzando "ComUnica"**.

### **L'adempimento in esame va effettuato:**

- dall'amministratore della società;
- ovvero
- da un soggetto incaricato (professionista) munito di procura.

### **Come procurarsi la PEC**

E' necessario rivolgersi ad uno dei gestori autorizzati.

A titolo meramente indicativo, esiste un **elenco dei provider autorizzati** disponibile sul sito web: [http://digitpa.gov.it/pec\\_elencogestori](http://digitpa.gov.it/pec_elencogestori).

### **SANZIONI PER L'OMESSA COMUNICAZIONE DELLA PEC**

Per l'**omessa comunicazione della PEC** al Registro delle Imprese entro il 29.11.2011, il citato DL n. 185/2008 non individua la sanzione applicabile.

Le istruzioni fornite in merito all'adempimento dell'obbligo in esame dalle CCIAA, specificano che tale violazione comporta l'irrogazione della **sanzione** di cui all'art. 2630 C.C., relativa all'omesso/tardivo deposito di atti, documenti, denunce e comunicazioni, ossia **da €. 206 a €. 2.065 per ciascun responsabile** (amministratore).

## CARATTERISTICHE DELLA PEC

I vantaggi dell'utilizzo della PEC sono essenzialmente legati al risparmio di tempo e di costi rispetto all'utilizzo del mezzo postale tradizionale.



## VALORE LEGALE DELLA PEC

**Al messaggio (e-mail) è riconosciuto valore legale** analogo alla raccomandata A/R qualora **sia il mittente che il destinatario siano titolari di una casella di posta elettronica certificata** (a prescindere dal fatto che il gestore del servizio sia o meno il medesimo per i 2 soggetti).

Va evidenziato che la **ricevuta di avvenuta consegna** inoltrata dal gestore **attesta che il messaggio** di posta elettronica certificata **è arrivato nella casella di posta elettronica del destinatario indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte di quest'ultimo.**

Dal momento della messa a disposizione nella casella del destinatario che decorrono anche eventuali termini legali di decadenza collegati alla natura del documento inviato, sarà necessario porre attenzione ai messaggi ricevuti, verificando con frequenza la propria casella al fine di evitare la decadenza di termini legati alla ricezione degli stessi.

A tale proposito va considerato che la PEC può essere utilizzata anche:

- ✓ **dall'amministrazione finanziaria** per notificare al contribuente alcuni atti (p. esempio cartelle di pagamento)
- ✓ **nell'ambito del processo tributario.** Infatti sarà necessario che l'indirizzo PEC del difensore o delle parti sia indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.

Distinti saluti.

*Dott. Marco Caviglioli*  
*Consigliere Delegato alla Tesoreria*

*(S.E. e O.)*

